

COMMISSIONE VII

DIFESA

18.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BUFFONE: Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza (34)	75
PRESIDENTE	75, 76
DE MEO, <i>Relatore</i>	76
FASOLI	76
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	76
LUCIFREDI e MILIA: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati, combattenti della guerra 1914-18 (<i>Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (588-682-B)	79
PRESIDENTE	79, 80
DE MEO, <i>Relatore</i>	79
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	79
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	80

La seduta comincia alle 17.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Buffone: Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza (34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza ».

Come i colleghi ricorderanno, per questa proposta di legge, originariamente assegnata in sede referente, è stato nominato, in questa

sede, un comitato ristretto il quale ha elaborato un nuovo testo. Questo nuovo testo, è stato già trasmesso alle Commissioni I e V, ricevendone da ambedue parere favorevole.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

de MEO, *Relatore*. Io non ho molto da aggiungere a quanto della proposta di legge al nostro esame si è già detto in sede referente. Io credo che il nuovo testo possa avere la nostra approvazione: occorre rimediare alla situazione anomala che si è creata in alcuni ruoli. Non mi pare, per altro, che ci siano altri aspetti da sottolineare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Il mio gruppo, pur mantenendo talune riserve sul provvedimento (che avrebbero dovuto indurci ad opporci) ha deciso di astenersi dalle votazioni. Il mio gruppo si astiene soprattutto tenendo conto delle dichiarazioni fatte dal ministro della difesa, dichiarazioni per cui il Governo si è assunto il fermo impegno di presentare una legge organica sull'avanzamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io non ho nulla da aggiungere, oltre il voto del Governo che il provvedimento possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di prendere come testo base quello elaborato dal comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

« Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultino eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi della suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 è determinato sulla base di 1/5 del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far rilevare che nel quarto comma di questo articolo c'è un errore: l'anno « 1973 » non deve comparire nel testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, corretto secondo il rilievo del Sottosegretario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal 14 gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito

in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 è determinato sulla base di 1/5 del numero degli stessi capitani di vascello non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Il Governo rileva che, anche a questo articolo, all'ultimo comma, è stato erroneamente indicato l'anno « 1973 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così corretto.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite ».

(È approvato).

Anche all'articolo 4 non ci sono emendamenti. Lo leggo, quindi, e lo pongo in votazione:

« Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di apposito quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario e i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.

Le promozioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro vengono iscritti gli ufficiali che nella graduatoria di merito seguono quelli già iscritti nel quadro di avanzamento ordinario, con l'osservanza delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

L'onorevole Buffone propone, innanzi tutto, di sostituire il secondo periodo del quarto comma con il seguente altro: « Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati ».

Sempre l'onorevole Buffone propone, poi, di aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente altro: « L'aliquota di ruolo dei te-

nenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità ».

Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Buffone.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Buffone.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, così come risulta modificato dagli emendamenti testé approvati:

« Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.

Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risul-

tanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

(È approvato).

Do lettura e non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione i restanti articoli 6, 7 e 8:

ART. 6.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

(È approvato).

ART. 7.

Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

(È approvato).

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Chiedo l'autorizzazione a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Lucifredi e Milia: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, combattenti della guerra 1914-1918 (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (588-682-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Milia: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, combattenti della guerra 1914-18 ».

Il provvedimento, da noi già approvato il 27 marzo, è stato modificato dalla IV Commissione difesa del Senato nella sua seduta del 21 maggio.

L'onorevole De Meo ha facoltà di riferire sulla modifica apportata dal Senato.

de MEO, *Relatore*. Il mio auspicio è che la Commissione voglia rinnovare il suo voto favorevole nei confronti di questo provvedimento.

Il Senato si è limitato a portare un'innovazione per quanto riguarda gli ufficiali provenienti dal servizio permanente e i graduati, nel senso che anche ad essi è concessa la promozione. Per altro, è precisato, per quanto riguarda gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che la promozione è concessa sempreché gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

Ritengo che si possa accettare queste modifiche che rendono più coordinato il provvedimento; mi auguro quindi che esse vengano approvate senza ulteriori rinvii, anche perché deve essere inquadrato nel cinquantenario dei festeggiamenti per Vittorio Veneto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia il relatore e si dichiara favorevole all'approvazione di questo provvedimento che la modificazione del Senato ha senz'altro migliorato.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1969

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« A coloro che in qualità di ufficiali di complemento o di sottufficiali hanno partecipato come combattenti alla guerra 1914-18, e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

La promozione è disposta con decreto del Ministro della difesa ».

Il Senato lo ha così modificato:

« A coloro che in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di graduati hanno partecipato come combattenti alla guerra 1914-18, e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

Agli ufficiali provenienti dal servizio permanente la promozione è concessa sempreché gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui provengono.

La promozione è disposta con decreto del Ministro della difesa ».

Correlativamente ha modificato anche il titolo che ha assunto la seguente formulazione: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali ed ai graduati, combattenti della guerra 1914-18 ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato, ossia i primi due commi del testo del Senato, che sostituiscono il primo comma del testo già da noi approvato.

(È approvata).

Trattandosi di articolo unico, esso sarà votato, nel suo complesso, direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BUFFONE: « Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Ma-

rina; dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza » (34).

Presenti	24
Votanti	18
Astenuti	6
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

LUCIFREDI e MILIA: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, combattenti della guerra 1914-18 » (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (588-682-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Auria, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Evangelisti, Fanelli, Fasoli Giuseppe, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino Antonio Franco, Palmitesa, Radi, Ruffini, Vaghi e Vecchiarelli.

Si sono astenuti dalla votazione della proposta di legge n. 34: Boldrini, D'Alessio, D'Auria, D'Ippolito, Fasoli Giuseppe, Lombardi.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO